



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

**APPALTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'URBANISTICA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI VENEZIA, COMPRESIVO DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

### **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

#### PREMESSA

L'Autorità Portuale di Venezia è un ente pubblico cui la Legge 28.01.1994 n. 84 e s.m.i. sul riordino della legislazione in materia portuale attribuisce, tra gli altri, i poteri di:

- pianificazione sull'area globalmente compresa nel perimetro del Piano Regolatore Portuale (PRP) costituente l'ambito portuale (art. 5 L. n. 84/1994);
- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto (art. 6 L. n. 84/1994);
- amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale (art. 8 comma 3 L. n. 84/1994);
- esercizio delle competenze attribuite dagli artt. 16 e 18 L. n. 84/1994 per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali nonché di concessioni demaniali marittime portuali;

L'attuale Piano Regolatore Portuale risale al 1965 per la sezione di Porto Marghera e al 1908 per la sezione di Venezia centro storico.

Al fine di ridefinire gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo dell'Ente, anche nell'ottica di coordinare il Piano Regolatore Portuale con la vigente pianificazione territoriale comunale e regionale e con le nuove sovraordinate normative nazionali ed europee in tema di politica dei trasporti (anche con riferimento allo sviluppo dell'intermodalità) e di pianificazione marittima e delle relative infrastrutture, l'Autorità Portuale di Venezia intende di dotarsi di uno strumento di programmazione urbanistica adeguato alle nuove esigenze che possa fornire un quadro certo e coordinato di strategie e obiettivi per incentivare anche gli investimenti privati.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Con verbale del 17 aprile 2014 il Comitato Portuale ha preso atto della comunicazione del Presidente che avvia gli studi per la revisione del piano regolatore portuale di Venezia e in data 16 luglio 2015 ha approvato gli aggiornamenti del Piano Operativo Triennale 2013-2015 che fissano gli obiettivi del Piano Regolatore Portuale di Venezia (di seguito PRPV).

Per ulteriori chiarimenti in merito agli obiettivi, alle strategie e al contesto di riferimento si rimanda al documento "Linee guida per la redazione del Piano Regolatore Portuale di Venezia" allegate al presente capitolato.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### A. PARTE AMMINISTRATIVA

#### Art. 1 – Norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come le Relazioni Tecniche (Busta B – offerta tecnico-organizzativa), l'Offerta economica (Busta C – offerta economica) ed il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi (Codice dell'Amministrazione digitale);
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità Portuale di Venezia.

L'Autorità Portuale di Venezia provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **Art. 2 - Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi**

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questa Autorità Portuale le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo dovuto, oltre IVA se dovuta per legge.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità Portuale di Venezia con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 6382172EEE in adempimento dell'art. 35 D.L. 179/2012".

### **Art. 3 - Durata del contratto e termini di consegna**

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata naturale di 240 giorni (relativa alle fasi A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1 indicate all'art. 32 del presente capitolato).

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni e servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in caso di comprovata urgenza.

Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

### **Art. 4 – Proroghe**

L'Autorità Portuale ha facoltà di prorogare i termini indicati all'art.32 del presente capitolato, previa richiesta scritta, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili al soggetto Affidatario.

### **Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

L'Autorità, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato speciale descrittivo lo svolgimento delle attività presso la sede dell'Autorità, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate dichiarate in sede di gara.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Autorità, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'Autorità potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti della controparte. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 6 – Servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti**

L'Appaltatore garantisce per almeno 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla positiva verifica di conformità, l'Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti hardware oggetto del presente contratto assicurando, per il periodo di garanzia, i servizi di assistenza e manutenzione nel rispetto dei livelli dei servizi (SLA) indicati nell'allegato 1 al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intendono qui integralmente richiamati quale parte integrante contratto.

### **Art. 7 – Importo contrattuale**

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio attinente all'urbanistica relativo alla redazione del piano regolatore portuale di Venezia, comprensivo del documento preliminare di piano e della valutazione ambientale strategica, relativo alla durata prevista dal presente schema di contratto, viene determinato in complessivi € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro /00).





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio, come risultante dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo complessivo a base di gara.

### **Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

### **Art. 9 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **Art. 10 – Sospensione dei servizi**

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore all'importo del contratto e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore all'importo del contratto, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità.

L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

### **Art. 13 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all'Autorità l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Autorità medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Autorità costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell'Autorità alle verifiche che l'Autorità riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Autorità di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

### **Art. 14 – Subappalto**

E' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo del servizio, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale di Venezia.

Ai sensi dell'art. 118, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle imprese.

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.

La stazione appaltante si riserva di chiedere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'invio di copia delle fatture quietanzate, nonché dichiarazione attestante lo stato dei pagamenti delle fatture emesse a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori in subappalto.

La stazione appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Autorità, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Autorità non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Autorità procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Autorità revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

### **Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Autorità, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### **Art. 16 – Cauzione**

Ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo del servizio indicato nel bando di gara, da prestare a corredo dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.

### **Art. 17 – Recesso**

L'Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità. In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi/forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 l'Autorità recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG attribuito alla presente gara, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 19 – Risoluzione**

L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); obblighi di riservatezza (art. 9); sospensione dei servizi (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); brevetti industriali e diritti d'autore (art. 12); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 13); subappalto (art. 14); cauzione (art. 16); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 18).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto), l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione) e s.m.i. l'Autorità risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

### **Art. 20 – Penali**

Il servizio dovrà comprendere una serie di Servizi Professionali, secondo le caratteristiche e le modalità descritte nel seguito e secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare.

Qualora l'appaltatore presentasse, in sede di offerta, livelli di servizio (Service Level Agreement, di seguito SLA) aggiuntivi rispetto a quelli previsti e/o valori di soglia migliorativi di quelli richiesti e accettati dall'Autorità, tale nuovo profilo di livelli di servizio sarà assunto come base di riferimento.

Ai sensi degli artt. 298 e 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali si applicano le seguenti





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

penali: 1 ‰ (unpermille) al manifestarsi di qualsiasi evento contestato dal RUP o pwer ogni giorno di ritardo sulle scadenze contrattuali.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Autorità potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

### **Art. 21 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 22- Quinto d'obbligo e Varianti**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l'Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

L'Autorità potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 7 "importo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

L'Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 7 "importo" del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

**Art. 23 - Direzione dell'esecuzione del contratto, certificazione di ultimazione delle prestazioni e certificato di verifica di conformità (attestazione di regolare esecuzione).**

L'Autorità nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 322 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la stazione appaltante, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, a seguito di apposita comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'art. 304, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

### **Art. 24 - Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione**

L'Appaltatore indicherà un proprio responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto indicando anche i responsabili per macro aree, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **Art. 25 – Sospensione dell’esecuzione del servizio**

Ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime

### **Art. 26 – Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 7, i pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:

- a) acconto del 10 % dell’importo alla consegna del servizio;
- b) acconto del 65% dell’importo alla consegna degli elaborati indicati al par. 31.3.2 del presente capitolato in revisione finale prima dell’adozione;
- c) acconto del 10% dell’importo al momento dell’adozione in Comitato Portuale ex art.5 legge 84/94 da parte dell’Autorità Portuale di Venezia;
- d) saldo al momento dell’approvazione finale e comunque entro e non oltre i 4 anni naturali e consecutivi a partire dall’affidamento dell’incarico.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto per la consegna degli elaborati e per le revisioni sulla base delle prescrizioni e/o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, sarà applicata una penale pari al 1 per 1000 (mille) del corrispettivo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG ad esso attribuito, alla singola tipologia di attività/fornitura.

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Autorità, non produrrà alcun interesse.

L'Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Autorità applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate all'Autorità Portuale di Venezia. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Autorità, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Autorità le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **Art. 27 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Autorità, nonché a dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Affidatario è inoltre tenuto a:

- rapportarsi con altri eventuali professionisti incaricati dall'Autorità Portuale di Venezia per studi settoriali;



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- assicurare gli opportuni contatti con l'Autorità Portuale di Venezia, rendendosi disponibile ad incontri con essa sia interni che esterni e pubblici (per un numero massimo di 12);
- assicurare lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- stipulare o dimostrare di essere in possesso, prima dell'avvio dell'incarico, della polizza per responsabilità civile di cui all'art. 11.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Affidatario è l'unico responsabile nei confronti dell'Autorità Portuale di Venezia.

### **Art. 28 - Foro di competenza**


Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Venezia, è esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 29 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto.



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### *B. PARTE TECNICA*


#### **Art. 30 – Nuovo PRPV: forma e processo**

Come specificato nell'allegato "Linee guida per la redazione del Piano Regolatore Portuale di Venezia", i riferimenti per la redazione del nuovo PRPV sono le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il report PIANC e la guida AIVP. Le "linee guida" indicano che il PRP può essere assimilato ad un piano di tipo strutturale, strumento di pianificazione flessibile, che ben si può adattare alla rapida evoluzione delle necessità infrastrutturali di un porto, che costringono a continue "correzioni di rotta", pur nell'ambito delle generali linee di sviluppo del porto medesimo. Il PRP delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale del porto, definendone l'ambito e individuandone le condizioni di sostenibilità ambientale. Esso precisa le opere marittime ed infrastrutturali, i regimi d'uso e di trasformabilità delle aree portuali, gli strumenti e le fasi attuative, in una visione organizzativa e funzionale unitaria, proiettata in una prospettiva temporale di 20/25 anni (comunque coerentemente con le Linee guida, allegate al presente Capitolato), finalizzata allo svolgimento ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione dei contesti urbani e ambientali, all'integrazione con le reti di comunicazione del territorio.

Per una esemplificazione di come l'Autorità Portuale di Venezia intende l'articolazione dei contenuti del PRPV si schematizza il processo logico-strutturale del PRPV ricavato dal Report PIANC n.158 del 2014:



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA



La redazione del nuovo PRPV dovrà essere accompagnata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

### Art.31 – Contenuti e prestazioni dell’incarico

L’incarico prevede l’analisi e la proposta di un “**Nuovo Piano Regolatore Portuale**” relativo al porto di Venezia, rispettivamente per le sezioni di Marittima, Marghera (Fusina compresa), S.Leonardo, nonché delle aree esterne all’attuale ambito portuale che potranno essere di interesse del sistema portuale e logistico di afferenza al Porto di Venezia

Si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

1. ANALISI, compreso eventuale aggiornamento ed elaborazione dei documenti già prodotti dall'Autorità Portuale di Venezia che saranno messi a disposizione dell'affidatario (elencati nel presente capitolato);
2. DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO: condivisione degli obiettivi e delle strategie, definizione degli scenari alternativi, flessibilità strutturale e redazione del Documento Preliminare del PRP, finalizzato al raggiungimento delle Intese con i comuni di Venezia, Mira e Cavallino-Treporti, e dei documenti preliminari di VAS (rapporto ambientale preliminare);
3. PROPOSTA DI PIANO: azioni di conservazione, riqualificazione, trasformazione, strumenti di attuazione, flessibilità operativa e redazione dei documenti costituenti il Piano regolatore Portuale di Venezia; sono inoltre inclusi il Rapporto di Sicurezza e il Rapporto Ambientale per la VAS e uno schema concettuale operativo del sistema portuale logistico di appartenenza;
4. SUPPORTO all'APV nelle riunioni ed incontri tecnici con gli stakeholders e con le Amministrazioni pubbliche per l'intera durata dell'incarico;
5. SUPPORTO PER IL PROCEDIMENTO di Valutazione Ambientale Strategica lungo tutto il procedimento di stesura dei documenti progettuali di piano;
6. REALIZZAZIONE di un data base georeferenziato di tutte le informazioni disponibili su un supporto informatico "user friendly" e realizzazioni di query dedicate all'attività dell'Autorità Portuale di Venezia;
7. REALIZZAZIONE di sito web dedicato al nuovo PRPV (con contenuti, fasi, ecc.) ed ELABORAZIONE dei documenti cartografici ed informativi da pubblicare, in coordinamento con l'Autorità Portuale.

L'Affidatario dovrà assicurare le seguenti prestazioni e contenuti minimi di seguito specificati, garantendo una presenza periodica presso la sede dell'Autorità Portuale di Venezia così come definita nei successivi articoli oltreché l'uso di videoconferenze e sistemi di condivisione dei dati e dei materiali di lavoro.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### 31.1 Analisi

L'Autorità Portuale di Venezia metterà a disposizione i seguenti elaborati:

#### PROGETTI

- P1 Relazione illustrativa del progetto preliminare del terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia APV, marzo 2012;
- P2 Relazione illustrativa del progetto preliminare del terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia Diga Foranea e terminal Petrolifero. MAV, novembre 2011;
- P3 Relazione illustrativa del progetto preliminare del terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia Terminal Container. MAV, marzo 2012;
- P4 Relazione illustrativa del progetto Preliminare Piattaforma d'altura al porto di Venezia Terminal container "MonteSyndial" APV, maggio 2015;
- P5a Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale del Terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia. MAV-APV, maggio 2012;
- P5b Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale del Terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia – integrazioni relative al Terminal container "MonteSyndial". APV, settembre 2012;
- P5c Relazione di integrazione delle analisi del terminal plurimodale offshore con riferimento agli impatti del nuovo sistema di movimentazione a terra dello Studio di Impatto Ambientale del Terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia. MAV-APV, settembre 2012;





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- P6 Non technical report, Venice Offshore Terminal – Basic design services for barges and barge carrier ships for connections between the offshore terminal and the onshore terminals, BMT Titron, ottobre 2013.
- P7a Studio di fattibilità dello scalo-stazione merci a servizio del terminal container previsto sull'Isola della Chimica e suo collegamento con la rete ferroviaria nazionale. Zuccolo Arrigoni-ICES, 2009.
- P7b Progetto preliminare dello scalo-stazione merci a servizio del terminal container previsto sull'Isola della Chimica e suo collegamento con la rete ferroviaria nazionale - Relazione illustrativa. Erregi, Favero&Milan, MWH, Acquatecno-DAM, 2012.
- P8 Relazione tecnico-illustrativa del progetto Preliminare di "adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità e raddoppio del binario ferroviario portuale per il collegamento diretto con Marghera Scalo", APV-Comune di Venezia, maggio 2015 e planimetria generale;
- P9 Relazione generale del progetto esecutivo del "collegamento fra via dell'Elettricità e la SR11". APV, gennaio 2015 e planimetrie;
- P10 Vie alternative di accesso alla stazione Marittima di Venezia. APV 2014 e 2015, One Works 2015;
- P11a Relazione descrittiva del progetto definitivo di riconfigurazione e banchinamento voltatesta molo Sali - nuova banchina di collegamento tra il voltatesta ed il palancoolato di rettifica del canale industriale nord. APV, settembre 2010;
- P11b Studio di fattibilità e ipotesi di progetto di "recupero e valorizzazione agli usi portuali del compendio "Ex Monopoli – Tabacchi" al molo Sali. APV, maggio 2015;
- P12 Relazione illustrativa del progetto definitivo del "Banchinamento della sponda ovest del Canale Industriale Ovest area Grandi Molini e Cereal Docks". APV, luglio 2015.





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### STUDI

- S1 Venice Offshore Terminal – Preliminary Master Planning, Royal Haskoning, ottobre 2014;
- S2 Sistema portuale e vie navigabili interne Chioggia – Porto Levante – Mantova Analisi della Domanda. APV, PWC, novembre 2014;
- S3 Project Cargo nel Porto di Venezia. Verifica dell'accessibilità stradale per i carichi eccezionali e ricognizione dei servizi offerti. APV, Luca Della Lucia, luglio 2013;
- S4 Report preliminare sull'accessibilità stradale al Porto di Venezia. APV, Luca Della Lucia, luglio 2015;
- S5 Studio sulla capacità infrastrutturale ferroviaria di Porto Marghera e sull'ottimizzazione della stessa. APV, Università di Padova, febbraio 2012;
- S6 Studio di mercato della capacità attuale e potenziale del Porto di Venezia, relativo all'analisi della filiera logistica energetica. APV, Lanza 2013;
- S7 Studio di mercato della capacità attuale e potenziale del porto di Venezia relativo all'analisi della filiera logistica agroalimentare. APV, Università Trieste, Logmarine, Elevante, 2013;
- S8 Studio di mercato della capacità attuale e potenziale del porto di Venezia relativo all'analisi della filiera logistica siderurgica. APV, PWC, Cappelli, 2013;
- S9 Studio di mercato della capacità attuale e potenziale del porto di Venezia relativo all'analisi della filiera logistica chimica. APV Sviluppo Chimica, 2014;
- S10 Studio dei potenziali scenari di sviluppo dei terminal chimici e petroliferi del porto di Venezia anche in previsione della futura operabilità della piattaforma offshore nonché sulle potenziali sinergie tra le catene logistiche petrolchimiche del porto di Venezia e del porto fluviale di Mantova/Valdaro. VNCL, Comito, 2014;



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- S11 Studio sull'attrattività logistico-economica attuale di Porto Marghera e sulle prospettive di sviluppo in funzione in particolare delle imprese del Nordest. APV, Fondazione NordEst, 2015;
- S12 Analisi quantitativa e qualitativa degli addetti e delle aziende in Porto Marghera per il tramite dell'osservatorio Porto Marghera costituito da Autorità Portuale, Comune di Venezia ed Ente Zona Industriale. APV, Regione del Veneto, Comune di Venezia, EnteZonaIndustriale.
- S13 Analisi della rete e dell'offerta ferroviaria presso il Porto di Venezia. APV, DITS, 2014;
- S14 L'impatto economico della crocieristica a Venezia. APV, Dosi – Musu – Rizzi – Zanette, 2013;
- S15 Contributo al “Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL)”. APV, 2015
- S16 Port of Venice Traffic and Terminal Study Report on Traffic Simulation Study. APV, Halcrow, 2011
- S17 Analisi, modellizzazione e specificazione di un prototipo ICT per la gestione degli arrivi e delle partenze nella zona del porto di Venezia. APV, Università Ca' Foscari di Venezia, 2013

### QUADRO CONOSCITIVO

#### QC1 PRP vigente:

- QC1\_a estratto PRP Marittima 1908;
- QC1\_b estratto PRP MARGHERA 1965;

QC2 Cartografia Circostrizione Portuale di Venezia. APV, 2015;

QC3 Cartografia Sezione dei canali. APV, 2010;

QC4 Cartografia Infrastrutture portuali. APV, 2015;

QC5 Cartografia ditte insediate e concessioni demaniali marittime a Porto Marghera. APV, 2015;

QC6 Terminal in conto proprio, terminal in conto terzi. APV 2015;

QC7 Categorie merceologiche e di servizio dei terminal portuali. APV, 2015.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Tale documentazione sarà fornita su supporto informatico in formato pdf in sede di sopralluogo.

Inoltre dovranno essere presi in considerazione i seguenti accordi, intese con gli enti territoriali di vario livello:

- Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 1999, con atto integrativo del 2000;

- Accordo di Programma per l'utilizzo e l'esproprio dell'area "ex Alumix" di Fusina tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale del 2003;

- Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera del 2004;

- Accordo di Programma "People Mover" tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale del 2004;

- Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera del 31/03/2008 e successive integrazioni;

- Accordo di Programma per l'adeguamento in corso d'opera della conca di navigazione avente funzione di "struttura di accesso permanente" alla Bocca di Porto di Malamocco tra Autorità Portuale di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia del 2009;

Accordo di Programma per la realizzazione di opere complementari al Sistema MOSE e per l'estromissione dei petroli dalla Laguna di Venezia tra Autorità Portuale di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia del 2010;

- Accordo di Programma per le Bonifiche di Porto Marghera del 16/04/2012;

- Proposta di Accordo di Programma tra l'Autorità Portuale, il Comune e la Provincia di Venezia per la connessione del sistema tranviario a San Basilio a Venezia del 31/01/2014;

- Protocollo d'Intesa per Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, ENI SpA, Versalis SpA, Filctem CGIL, Femca CISL, UILtec



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

UIL e UGL Chimici per la nascita del polo tecnologico di chimica da fonti rinnovabili a Porto Marghera del 14/11/2014;

- Accordo di Programma siglato tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera del 08/01/2015;

- Accordo di Programma tra Autorità Portuale e Comune di Venezia siglato ad aprile 2015 sull'adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità e raddoppio del binario ferroviario portuale per il collegamento diretto con Marghera Scalo;

- Lettera del Comune di Chioggia del 21 agosto 2015 di richiesta di inclusione, nell'ambito dell'elaborazione del nuovo piano regolatore portuale di Venezia, del porto di Chioggia nelle dinamiche di futuro sviluppo della portualità della Laguna di Venezia.

Tali accordi/intese/documenti dovranno essere tenuti in considerazione nella definizione degli scenari di Piano.

Tale documentazione sarà fornita su supporto informatico in formato pdf all'aggiudicatario.

L'elaborazione dei dati e informazioni disponibili sarà la fonte primaria per l'elaborazione dello studio. L'affidatario non è autorizzato ad utilizzare i predetti dati per altro fine. Qualora l'affidatario ritenga di utilizzare dati la cui fonte, prima del loro impiego dovrà essere espressamente autorizzato dall'A.P.V.

Richiamando quanto previsto dalle linee guida del CSLPP, si riportano a titolo non esaustivo i contenuti di massima previsti per il PRPV, che dovranno essere organizzati in unico *report* che l'A.P.V. dovrà approvare prima di passare alla fase successiva:

a. ANALISI DEI PROBLEMI:

a.1 *Il contesto territoriale del porto*

a.2 *la dotazione infrastrutturale e le caratteristiche*

a.3 *Il Piano Regolatore Portuale vigente*





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

*a.4 Scenari economici (mondiali , europei, mediterranei, nord-adriatici , regionali e locali) dei traffici marittimi e fluvio-marittimi e dei mercati rilevanti e contendibili*

*a.5 Analisi di tipo "Swot"*

*a.6 Elenco e gerarchizzazione dei problemi*

### **31.2 Documento preliminare di piano**

Il progetto preliminare del PRPV consisterà nell'elaborazione di un documento preliminare di piano che conterrà i seguenti punti (ricavati dalle linee guida del CSLPP):

*b. ANALISI DEGLI OBIETTIVI RIFERITI AD OPPORTUNI ORIZZONTI TEMPORALI*

- Particolare attenzione deve essere dedicata alla individuazione delle destinazioni d'uso, con proposte di ottimizzazione dei layout dei terminal: commerciali (di cui containers, rinfuse alimentari, rinfuse liquide, rinfuse solide), industriali, petroliferi e derivati, energetici, passeggeri, zona franca (ipotesi di sviluppo e di localizzazione a Porto Marghera), nautica da diporto, cantieristica "pesante".

*c. ANALISI DELLE STRATEGIE*

Trattasi della ricerca e successiva individuazione della soluzione di piano tra uno spettro di alternative i cui interventi soddisfino, in tutto o in parte, gli obiettivi, tenuto conto delle eventuali priorità

*c.1 Condizioni al contorno, vincoli e criteri alla base della elaborazione di soluzioni alternative di piano:*

- concessioni demaniali vigenti, loro scadenza e loro "valore" economico in termini di entrate all'Autorità Portuale
- ditte insediate negli ambiti retro-porto con particolare riferimento ai proprietari o possessori frontisti



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- infrastrutture a rete e fasci tubieri (sottoservizi), con particolare attenzione a quelli difficilmente amovibili
- costi dei servizi

### *c.2 Generazione di soluzioni alternative di piano. Valutazione comparata*

Questa attività costituisce il nodo centrale della prima fase del lavoro.

In base alle “navi di progetto” individuate, saranno determinati quali canali/banchine saranno più adeguati al traffico di riferimento e quali aree destinate ad ospitare le varie tipologie di merce.

- Descrizione delle soluzioni alternative con verifiche dell’accessibilità nautica anche tramite simulazioni
- Metodologia di comparazione adottata
- Elenco dei criteri posti a base della valutazione comparata tra le soluzioni alternative, inclusa l’”opzione zero”, comprensivo dell’analisi costi/benefici relativamente al diverso layout dei terminal concessionari
- esito della valutazione comparata

La scelta della metodologia di comparazione sarà a carico dell’aggiudicatario.

### *c.3 Ottimizzazione della soluzione di piano prescelta che verrà presentata al Comitato Portuale*

- Elenco dei principali aspetti, sottesi dalla soluzione di piano, suscettibili di ottimizzazione (anche mediante l’implementazione di appositi modelli di simulazione fisici e/o matematici)

### *c.4 Rapporto Ambientale Preliminare per la procedura di VAS*

Al termine di questa attività/fase le informazioni prodotte dovranno essere organizzate in unico report che l’A.P.V. dovrà approvare prima di passare alla fase successiva.

## **31.3 Proposta di piano**



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

31.3.1 Sulla base delle scelte strategiche adottate dovrà essere redatta la proposta di PRPV che, in base alle linee guida del CSLLPP del 2004 (ulteriori indicazioni potrebbero essere diffuse dopo la pubblicazione del presente bando), dovrà avere i seguenti contenuti:

*d.1 Descrizione della proposta di nuovo Piano Regolatore Portuale che dovrà contenere i seguenti aspetti:*

- i. Descrizione generale del lay-out complessivo del porto e dell'organizzazione dei terminal (livello di operatività della nuova configurazione portuale; livello di soddisfacimento della domanda sulla base dell'operatività portuale)
- ii. Eventuali opere marittime esterne (orientamento e tipologia; interferenza con la linea di costa nella unità fisiografica di riferimento, suscettibilità all'insabbiamento dell'imboccatura)
- iii. Accessibilità nautica (canale di accesso; imboccatura; avamposto e evoluzione interna)
- iv. Agitazione interna (propagazione di onde gravitazionali e di onde lunghe)
- v. Specchi acquee interni (fondali di PRP)
- vi. Dragaggio ("capital dredging") - Le aree interessate dalle attività di dragaggio, Volumi di dragaggio, Stima preliminare della qualità dei sedimenti da dragare, Modalità smaltimento/reimpiego dei sedimenti, Tecniche di dragaggio previste
- vii. Banchine (tipologia; grado di riflettenza del moto ondoso)
- viii. Piazzali attrezzati e magazzini portuali
- ix. Viabilità interna (su ferro e su gomma)
- x. Interconnessioni con la viabilità esterna e con le aree retroportuali (su ferro e su gomma)
- xi. Entità dei flussi attesi indotti dall'esercizio del porto nello scenario di piano. Eventuali criticità e soluzioni.
- xii. Servizi portuali, edilizia demaniale, commerciale e turistico-ricreativa
- xiii. Opere ed interventi complementari
- xiv. Dotazione impiantistica
- xv. Disciplina delle merci pericolose





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- xvi. Soluzioni per il “waterfront” cittadino (affacci e innesti urbani a Venezia e nelle eventuali zone portuali/urbane di Porto Marghera da individuare)
- xvii. Zonizzazione per funzioni (destinazioni d’uso delle aree componenti l’ambito portuale, con eventuale individuazione delle famiglie di destinazione d’uso compatibili)
- xviii. Costi di costruzione e manutenzione

In aggiunta rispetto a quanto previsto dalle linee guida del CSLLPP del 2004 la descrizione della proposta di piano dovrà contenere anche:

- xix. Pianificazione portuale: organizzazione dei terminal, distribuzione territoriale, criteri di localizzazione
- xx. Schema concettuale operativo del sistema portuale logistico di appartenenza;
- xxi. Analisi costi benefici socio/economica del nuovo PRP
- xxii. Ipotesi di finanziamento delle nuove opere previste dal PRP

*d.2 Articolazione degli interventi prioritari e cantierizzazione degli interventi*

*d.3 Rapporto tra il nuovo Piano Regolatore Portuale ed i piani e programmi vigenti a livello urbano e territoriale*

*d.4 Rapporto di sicurezza - Rapporto di sicurezza in ambito portuale (D.M. 293/2001)*

*d.5 Rapporto Ambientale per la procedura di VAS*

*d.6 Prime indicazioni per il piano energetico*

*d.7 Prime indicazioni per il piano ambientale*

31.3.2 L’elenco degli elaborati di piano da produrre è il seguente:

### **Elaborati descrittivi:**

- Relazione generale
- Norme attuative
- Rapporto Integrato Sicurezza Portuale





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

- Studi di settore (studio previsionale dei traffici e di compatibilità traffici marittimi, studio meteomarinario, idrodinamica, inquadramento idrogeologico, geologico e geotecnico, ecc.)
- Rapporto ambientale
- Elenco degli interventi

### Elaborati grafici:

- Tavola 0\_PRP vigente
- Tavola 1\_Zonizzazione funzionale - stato di fatto
- Tavola 2\_Regime delle aree - stato di fatto
- Tavola 3\_Zonizzazione funzionale (indicazione delle funzioni portuali)-assetto di piano
- Tavola 4\_Ambito circoscrizione e regime delle aree - assetto di piano
- Tavola 5\_Opere di piano - assetto di piano
- Tavola 6\_Suddivisione dell'Ambito portuale in settori e destinazioni urbanistiche portuali (individuazione dei settori e delle aree) - assetto di piano
- Tavola 7\_Vincoli
- Tavola 8\_Opere infrastrutturali di piano incluse opere di dragaggio - assetto di piano
- Tavola 9\_Opere infrastrutturali di piano: cronoprogramma - assetto di piano

Tutti gli elaborati del Piano dovranno essere redatti secondo i contenuti e le modalità di rappresentazione e trattazione che l’Affidatario avrà esplicitato nella proposta metodologica in sede di offerta, fermo restando quanto specificato nel presente capitolato relativamente alle basi cartografiche ed eventuali modifiche richieste dall’Autorità Portuale in corso d’opera.

### 31.4 Supporto al processo autorizzativo

L’Affidatario dovrà fornire assistenza al gruppo di lavoro dell’Autorità Portuale in tutte le fasi di lavoro e nella preparazione degli incontri tecnici con gli stakeholders e con le altre Amministrazioni Pubbliche interessate, nonché supportare l’Autorità Portuale nei processi di partecipazione e diffusione.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **31.5 Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs 152/2004**

L’Affidatario dovrà produrre tutti i documenti previsti dalla procedura di V.A.S. per piani e/o programmi, nonché affiancare l’Autorità Portuale nei rapporti con gli Enti preposti alla valutazione dei documenti prodotti.

Dovrà affinare l’Autorità Portuale nella gestione delle osservazioni e nella stesura delle controdeduzioni, nonché eventualmente aggiornare i documenti di piano.

Il procedimento di V.A.S. ha inizio contestualmente con l’inizio delle attività oggetto del presente bando.

### **31.6 Data base cartografico**

L’Affidatario, in coordinamento con l’Autorità Portuale di Venezia, oltre a quanto previsto nell’art. 31.7, dovrà realizzare un database georeferenziato su base CTR e catastale forniti dalla scrivente contenente tutti i dati del PRPV strutturato in modo da poter essere immediatamente integrabile all’interno dei sistemi informativi già presenti presso l’APV.

In riferimento alla base catastale, la Scrivente fornirà i singoli fogli rilasciati in formato .dxf, .cxf o .cml dall’Agenzia delle Entrate che dovranno essere mosaicati a cura dell’affidatario entro 2 mesi dalla consegna dei fogli.

Dovrà essere garantita la possibilità per l’Autorità Portuale di estrarre dati dal database tramite query customizzate.

La fornitura del prodotto include la sua acquisizione, comprensiva della manutenzione fino al termine dell’incarico.

### **31.7 Piattaforma WEB**

L’Affidatario, in coordinamento con l’Autorità Portuale di Venezia, dovrà realizzare all’interno del sito istituzionale di APV una sezione dedicata al PRPV avente le seguenti caratteristiche minime:

- predisposizione per l’interoperabilità prevista dagli organismi centrali, come l’ "Agenzia per l’Italia Digitale", e che sia integrato nel corrente portale dell’APV sia dal punto di vista informatico che





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

da quello grafico. Questo requisito può implicare ad esempio, ma non solo, attività come la conversione dei sistemi di riferimento e di proiezione delle banche dati georeferenziate secondo il datum nazionale; la standardizzazione dei dataset territoriali afferenti all'attività di sviluppo del PRP al fine di allineare la struttura dei dati agli standard di pubblicazione; la costituzione di classi omogenee per contenuto informativo e coerenti sotto tutti gli aspetti geometrici e topologici; l'omogeneizzazione e implementazione delle basi informative afferenti alle aree portuali di interesse;

- rispetto delle vigenti normative in materia di qualità dei siti, dei portali, dei servizi on-line e del trattamento dei dati;
- fruibilità dei contenuti a norma della L. 4/2004. In particolare non dovrà prevedere installazioni presso gli utenti, il requisito minimo sarà la disponibilità di uno qualunque dei principali browser presenti sul mercato;
- accesso ai contenuti chiaro, semplice, rapido e differenziato per profilo di utente;
- presenza di una sezione editoriale/informativa con contenuti visibili ed accessibili a tutti i profili di utente, di un'area dedicata ad osservazioni e commenti di utenti accreditati e di un modulo gestionale ad accesso riservato da utilizzare anche ai fini della condivisione e della diffusione degli input di piano;
- contenuti cartografici interattivi, rappresentativi e georeferenzati sulla base di piattaforme tecnologiche esterne o facilmente utilizzabili quali Google Maps, Google Earth, etc.;
- opportunità di scaricare materiali in formato .pdf;
- utilizzazione della tecnica responsive web design;
- possibilità di visualizzare e scaricare eventuali contenuti multimediali;
- presenza di un motore di ricerca interno basato su parole chiave;

Il portale web dovrà essere implementato e aggiornato con materiali e documenti illustrativi fin dalle prime fasi di attuazione del PRPV.

Il portale dovrà garantire un'elevata performance in termini di velocità per l'elaborazione e la rappresentazione dei dati anche on line in tempo reale.

Dovrà essere prevista un'adeguata formazione al personale dell'Autorità Portuale incaricato di provvedere al mantenimento del portale web, tale da



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

permettere l'acquisizione delle conoscenze minime sulla struttura del portale, sui linguaggi web, sull'inserimento degli elementi all'interno del sito (testi, immagini, video).

L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione utente, tecnica, operativa, di installazione, di manutenzione, etc. di quanto realizzato che sarà redatta in lingua italiana e dovrà essere consegnata in formato elettronico editabile (in formato .doc).

### Art. 32 – Termini di esecuzione

L'esecuzione dell'incarico dovrà essere concluso tenendo conto dei seguenti termini:

		MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PRP	A.1	STESURA DOCUMENTO PREL. DI PIANO	■	■	■	■	●															
	A.2	PROCESSO PARTECIPATIVO			■	■	■	■	■													
	A.3	ELABORAZIONE PROPOSTA DI PIANO						■	■	■	■	●										
	A.4	INTESA CON I COMUNI								■	■	●										
	A.5	ADOZIONE IN COMITATO PORTUALE										■	■	●								
	A.6	APPROVAZIONE DEL CSLPP																		■	■	●
	A.7	APPROVAZIONE REGIONALE																				■
VAS	B.1	STESURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE	■	■	■	■	■	●														
	B.2	CONSULTAZIONE CON SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E COMMISSIONE VAS						■	■	■	■	■										
	B.3	ELABORAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE						■	■	■	■	●										





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

	B.4	CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE																		
	B.5	VALUTAZIONE																		
VINCA	C.1	STESURA DOC. VINCA																		
	C.2	VALUTAZIONE																		

La Stazione appaltante, a seguito della consegna della stesura definitiva dei documenti di Piano – ne valuta la completezza e richiede eventuali integrazioni. Le integrazioni devono essere prodotte entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli elaborati si considerano completi e quindi definitivi, alla data di presentazione oppure, nel caso di richiesta di integrazioni, alla data di presentazione delle integrazioni stesse.

### Art. 34 – Modalità di esecuzione

L’Affidatario dovrà redigere integralmente gli elaborati che rappresentano i contenuti elencati dettagliatamente al precedente articolo 2.

L’Affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata dell’incarico, la sua presenza ad incontri periodici con il gruppo (ristretto) di coordinamento e con il Tavolo di lavoro, istituiti dall’APV, presso gli uffici dell’Autorità Portuale di Venezia.

L’attività dovrà prevedere un feed-back continuo con l’A.P.V.. In tal senso verranno create delle cartelle di scambio via web. Dovranno essere effettuati incontri anche tematici quindicinali in loco o in videoconferenza, per le quali l’affidatario avrà il compito di redigere specifico verbale entro i successivi 3 giorni lavorativi, che dovrà essere approvato dall’A.P.V, entro i successivi 3 giorni lavorativi, prima di passare alla fase successiva.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, questi dovrà garantire la presenza agli incontri del soggetto che espleta l’incarico e firma gli elaborati, dichiarato in sede di gara. L’assenza di uno dei membri alle riunioni, che non sia giustificata, implica una penale del 1 ‰ (uno per mille).



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### Art. 35 – Caratteristiche della documentazione

#### 35.1 RISORSE INFORMATICHE

Le postazioni informatiche della Stazione appaltante utilizzano generalmente il sistema operativo Microsoft® Windows ed i programmi informatici impiegati sono prevalentemente Office di Microsoft, Autocad di Autodesk, Mapinfo di Pitney Bowes, oltre ai formati più diffusi in commercio (\*.doc; \*.xls; \*.pdf). Nel caso di consegna di uno o più elaborati in formato diverso da quelli in uso presso la stazione appaltante, l'aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, lo strumento di visualizzazione.

#### 35.2 BASI CARTOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

Il PRPV dovrà essere redatto su carta tecnica regionale (CTRN) aggiornata da ultimo nel giugno 2015, nonché su base catastale.

#### 35.3 DOCUMENTI

Per le consegne che ufficializzano i termini delle diverse fasi di lavoro, l'affidatario si impegna a consegnare, entro i termini di cui all'articolo 7, gli elaborati previsti dall'incarico, firmati digitalmente, su supporto informatico unitamente ad una copia cartacea.

Per gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, viene richiesta la redazione in lingua italiana e la compatibilità con gli strumenti informatici (software) in dotazione alla Stazione appaltante.

Sono richiesti anche n.3 documenti di sintesi non tecnica in lingua inglese relativi al a) documento preliminare di piano e B) alla proposta di piano e C) presentazione generale in ppt del processo di redazione del nuovo PRP.

Per tutti i documenti e gli elaborati cartografici viene prescritto l'obbligo di produzione nel formato "pdf", nonché in formato utilizzabile in ambiente GIS (\*.shp) e CAD (\*.DWG), georiferiti sulla CTRN succitata.

Eventuali variazioni o modifiche alla documentazione dovranno essere preventivamente concordate con l'Autorità portuale.



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Ulteriori specificazioni ed indicazioni verranno comunque fornite dall'Autorità Portuale stessa in fase di svolgimento dell'incarico.

Venezia, 03/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Nicola Torricella

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Claudia Marcolin

